



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 DEL 27/07/2026**

Approvazione variante non sostanziale n. 18 al vigente Piano Regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, inerente ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore.

L’anno duemilaventisei addì ventisette del mese di luglio, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Straordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore venti e minuti trenta, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Giust.
3. BARELL Stefano - Consigliere	Sì
4. DAL MASO Mathilde Eleonora - Consigliere	Sì
5. MODINA Daniele - Consigliere	Giust.
6. MODINA Jose - Consigliere	Giust.
7. RIAL Cristian - Consigliere	Giust.
8. RIAL Dario - Consigliere	Sì
9. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
10. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Sì
11. WELF Pietro - Consigliere	Giust.

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 6. Assenti giustificati n. 5. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor Alessandro GIROD nella sua qualità di Presidente; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Oggetto: Approvazione variante non sostanziale n. 18 al vigente Piano Regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, inerente ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore.

Il Consiglio comunale

Richiamato il Provvedimento dirigenziale n. n. 519 in data 04.02.2026, recante “Dichiarazione di non assoggettabilità a procedura di VAS della variante non sostanziale al vigente PRG del Comune di Gressoney-La-Trinité inerente al progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore, ai sensi dell'art.12bis della legge regionale 11/1998”, con il quale il Dipartimento Ambiente – Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria ha comunicato la non assoggettabilità a VAS della variante non sostanziale in oggetto.

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 in data 10.06.2026 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC, relativa alle sottozone “Ae2, Ae4, Ba3, Ed2 e Fb2” del vigente PRGC ed in particolare ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore (CUP: J81B23000990005).

Dato atto che la variante non sostanziale di cui trattasi rientra tra le varianti di cui all'art. 31 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, e s.m.i.

Richiamata la Legge Regionale 06.04.1998, n. 11, così come modificata dalla legge n. 17/2025, ed in particolare l'art. 16 (Procedure per la formazione, l'adozione e l'approvazione delle varianti non sostanziali al PRG), commi 3, 4, 5 e 6, che testualmente citano:

“3. Il Comune pubblica nell'albo pretorio on-line e nel proprio sito web, depositando in pubblica visione la variante non sostanziale adottata per quarantacinque giorni consecutivi; contestualmente alla pubblicazione, copia della variante adottata è trasmessa alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, al fine della formulazione di eventuali osservazioni. Chiunque può formulare osservazioni, limitatamente agli ambiti e alle previsioni della variante, fino allo scadere del termine predetto. Le osservazioni sono espresse nel pubblico interesse e il loro accoglimento non può avere natura di nuova variante sostanziale generale o parziale.

4. Il Comune si pronuncia sulle osservazioni formulate ai sensi del comma 3 e dispone, ove del caso, i conseguenti adeguamenti della variante non sostanziale; le modifiche introdotte a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione.

5. La variante non sostanziale assume efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, della deliberazione di approvazione del Comune. La deliberazione medesima è resa pubblica nei siti web della Regione e del Comune interessato.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della variante non sostanziale, il Comune trasmette alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, su supporto informatico firmato digitalmente, una copia della variante non sostanziale approvata”.

Visto l'avviso, prot. n. 5601 in data 11.06.2026, di deposito degli atti costituenti l'adozione della variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC, ed in particolare ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore, pubblicato all'albo pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale, nel quale si rende noto che chiunque può presentare osservazioni fino al termine ultimo del 26.07.2026.

Dato atto che entro 45 giorni dall'adozione della variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC, come stabilito all'art. 16, comma 3, della LR 11/1998, risultano pervenute agli atti dell'Ente le seguenti osservazioni:

- in data 25.07.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 27.07.2026 al prot. n. 7149, concernente n. 3 richieste di modifica di parte del tracciato in corrispondenza del mappale n. 798 al foglio 13, nonché in corrispondenza del mappale n. 117 al medesimo foglio e dei mappali n. 913-920-103-104 e 497, secondo le motivazioni specificate nella nota;
- in data 26.07.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 27.07.2026 al prot. n. 7150, concernente la modifica di parte del tracciato in corrispondenza dei mappali n. 504-148-144-427 e 143 del foglio 13.

Esaminate le osservazioni formulate entro i termini di scadenza e ritenuto necessario determinare quanto segue:

1. in merito alla richiesta di modifica di parte del tracciato in corrispondenza del terreno identificato al foglio 13 mappale n. 798 (di cui alla nota prot. n. 7149/2026), tenuto conto che le aree risultano gravate da servitù pubblica di passaggio, che le stesse ricadono nella sottozona "Fb2" del vigente PRGC, ovvero "parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale" e che il passaggio in previsione è di tipo pedonale, si ritiene di poter accogliere parzialmente la richiesta di riduzione della sede del camminamento con una sezione di circa 1,50-2,00 m, come da planimetria allegata (Allegato A); la particella n. 422 non è interessata dal procedimento espropriativo dei lavori di cui trattasi; l'intervento non prevede alcuna modifica rispetto all'accesso carraio esistente;
2. relativamente alla richiesta di modifica di parte del tracciato in corrispondenza dei mappali n. 913-920-103-104 e 497 al foglio 13 (di cui alla nota prot. n. 7149/2026), valutate le motivazioni fornite e viste le due proposte di soluzioni alternative, si ritiene di poter accogliere la soluzione alternativa n. 2 che comporta una modifica del tracciato interessante i mappali n. 104, 913, 920 e 922 (Allegato B); per quanto riguarda la servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della proprietà dell'immobile identificato in Catasto al foglio 13 n. 117, la stessa non subirà alcuna modifica; in merito alla presenza della linea di adduzione acquedottistica dei fabbricati di cui ai mappali n. 103-104 e 117 si prende atto di tale interferenza;
3. in merito alla richiesta di modifica di parte del tracciato in corrispondenza dell'immobile identificato al foglio 13 n. 117 (di cui alla nota prot. n. 7149/2026), l'Amministrazione ritiene di poter accogliere la richiesta di spostamento interessando il mappale di proprietà comunale n. 814, fatta salva una minima porzione del mappale per raccordare il tracciato con le aree già soggette a servitù (Allegato C); in merito a quanto osservato relativamente al "confine reale" tra la particella 117 e la particella 105, fermo restando che il progetto è stato redatto sulla base dei dati catastali desumibili dall'Agenza del territorio, si effettuerà una ulteriore verifica presso la Conservatoria dei registri immobiliari; per quanto riguarda la servitù di passaggio pedonale e carraio a favore della proprietà dell'immobile identificato in Catasto al foglio 13 n. 117, la stessa non subirà alcuna modifica; in merito alla presenza della linea di adduzione acquedottistica dei fabbricati di cui ai mappali n. 103-104 e 117 si prende atto di tale interferenza;
4. relativamente alla richiesta di modifica di un tratto del tracciato in corrispondenza dei mappali n. 504-148-144-427 e 143 del foglio 13 (di cui alla nota prot. n. 7150/2026), considerato che la modifica proposta non è stata motivata e comporta l'esecuzione di lavorazioni aggiuntive e onerose a carico dell'Ente, stante la conformazione del terreno in pendenza, e rilevato che la medesima non interessa unicamente i terreni dei richiedenti, ma anche aree di terzi non interessati dalla procedura espropriativa, si ritiene la stessa non accoglibile; l'Amministrazione resta tuttavia disponibile a valutare una soluzione alternativa, fermo restando il pubblico interesse per l'Ente.

Ritenuto, a seguito delle determinazioni assunte in merito alle osservazioni pervenute entro i termini, rideterminare le aree oggetto di intervento e di procedura espropriativa, come da allegato D.

Dato atto che gli adeguamenti apportati alla variante non sostanziale a seguito del loro recepimento non sono soggette a nuova pubblicazione, come previsto al comma 4, dell'art. 16 della LR 11/1998.

Vista la nota, prot. n. 8356 in data 22.07.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 23.07.2026 al prot. n. 7050, con la quale l'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Dipartimento ambiente e territorio - Struttura Pianificazione territoriale, ha espresso quanto segue: *"per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non si formulano osservazioni sulla variante adottata"*.

Precisato che la variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC è coerente con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), ai sensi della legge regionale 10.04.1998, n. 13.

Richiamato lo Statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e rivisto da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.07.2025 e, in particolare, l'articolo 17, comma 3, che attribuisce al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera l) ("adozione dei piani territoriali e urbanistici") della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, la competenza in merito all'approvazione dei piani urbanistici, ivi comprese le relative varianti.

Visto l'art. 20 (Misure di salvaguardia), comma 4, della LR 11/1998, il quale prevede che la variante non sostanziale debba essere approvata entro sei mesi dalla sua adozione, pena la decadenza della stessa.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 02.07.2004, n. 11, un bene risulta sottoposto al vincolo preordinato all'espropriazione quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale che preveda la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità ovvero destini l'area ad un pubblico servizio.

Precisato che la procedura espropriativa, ai sensi della legge regionale 02.07.2004, n. 11, interessante i lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore, verrà avviata prima degli adempimenti necessari per l'approvazione del progetto definitivo (ovvero esecutivo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023) e nel momento in cui l'Amministrazione assumerà atti di programmazione per la prosecuzione dell'iter amministrativo.

Ritenuto, pertanto, sussistere le motivazioni di fatto e di diritto per provvedere all'approvazione della variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC relativa ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore.

Richiamati:

- ◆ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ◆ il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ◆ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.09.2001 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 30.07.2025;
- ◆ la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026/2028", in vigore dal 1° gennaio 2026;
- ◆ la legge regionale 23 dicembre 2025, n. 29, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2026/2028). Modificazioni di leggi regionali", pubblicata nel B.U.R. n. 66 del 30.12.2025, in vigore dal 01.01.2026;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 22.12.2025 e successive modifiche (D.C. n. 2/09.02.2026, D.C. n. 10/13.04.2026 e D.C. n. 12/13.04.2026);
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 9 in data 19.01.2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 10 in data 19.01.2026 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026-2028 ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026/2028 ai responsabili di spesa;
- ◆ il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", così come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il Decreto del Sindaco n. 02 del 21.08.2024, recante "Attribuzione della responsabilità del Servizio tecnico "Edilizia pubblica e privata" all'Arch. Nicole RAT, categoria D, profilo di Istruttore tecnico, a far data dal 01.09.2024".
- ◆ il regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 18.03.2005, successivamente modificato con deliberazione n. 3 del 14.02.2011 e con deliberazione n. 28 del 29.06.2022.

Dato atto che i Sig.ri Favre Lydia, Modena Daniele, Modena Jose e Welf Pietro si assentano, allontanandosi dall'aula durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 54/1998.

Atteso che il Responsabile del Servizio tecnico ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

Atteso che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, si riscontra il seguente risultato:

presenti: n. 6

assenti: n. 5 (Favre L. – Modina D. – Modina J. – Rial C. – Welf P.)

astenuti: n. 0

favorevoli: n. 6

contrari: n. 0

Visto l'esito della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. **Di approvare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di dare atto** che l'avviso, prot. n. 5601 in data 11.06.2026, di deposito degli atti costituenti l'adozione della variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC, ed in particolare ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore, è stato pubblicato all'albo pretorio comunale, nonché sul sito istituzionale per 45 giorni consecutivi e che entro tale termine risultano pervenute le seguenti osservazioni:
 - in data 25.07.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 27.07.2026 al prot. n. 7149, concernente n. 3 richieste di modifica di parte del tracciato in corrispondenza del mappale n. 798 al foglio 13, nonché in corrispondenza del mappale n. 117 al medesimo foglio e dei mappali n. 913-920-103-104 e 497, secondo le motivazioni specificate nella nota;
 - in data 26.07.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 27.07.2026 al prot. n. 7150, concernente la modifica di parte del tracciato in corrispondenza dei mappali n. 504-148-144-427 e 143 del foglio 13.
3. **Di approvare** le determinazioni assunte in premessa per quanto riguarda le controdeduzioni alle osservazioni pervenute entro i termini, apportando le modifiche del tracciato interessato dai lavori, così come individuate negli allegati A, B, C e D, dando atto che il progetto esecutivo dovrà tenere conto di tali modifiche, stante la modifica delle aree soggette a procedimento espropriativo.
4. **Di dare atto** che con nota, prot. n. 8356 in data 22.07.2026, acquisita agli atti dell'Ente in data 23.07.2026 al prot. n. 7050, l'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio - Struttura Pianificazione territoriale, ha espresso quanto segue: *“per quanto di competenza, in merito agli aspetti prettamente urbanistici e pianificatori, non si formulano osservazioni sulla variante adottata”*.
5. **Di prendere atto** che gli adeguamenti apportati alla variante non sostanziale a seguito del loro recepimento, in particolare per quanto riguarda le modifiche del tracciato, non sono soggette a nuova pubblicazione, come previsto al comma 4, dell'art. 16 della LR 11/1998.
6. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge regionale 06.04.1998, n. 11, i provvedimenti di approvazione delle varianti non sostanziali costituiscono dichiarazione di conformità urbanistica del progetto ai sensi della normativa in materia di lavori pubblici.
7. **Di attestare** la coerenza alle determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP), ai sensi della legge regionale 10.04.1998, n. 13, della presente variante non sostanziale n. 18 al vigente strumento urbanistico ed in particolare ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore.
8. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3 della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 18 del vigente strumento urbanistico, relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore (CUP: J81B23000990005), a firma dell'Ing. Paolo Gachet, e dell'apposizione del vincolo espropriativo, così come individuato a seguito del recepimento delle modifiche di cui agli allegati A, B, C e D.

9. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della legge regionale 06.04.1998, n. 11, la variante non sostanziale n. 18 del vigente PRGC del vigente strumento urbanistico, ed in particolare ai lavori di realizzazione di una viabilità tra le località Edelboden Inferiore e Superiore, assume efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
10. **Di demandare** all'ufficio tecnico comunale l'attivazione, ai fini dell'efficacia della variante non sostanziale n. 18 al vigente PRGC, delle procedure previste dall'articolo 16, commi 5 e 6 della legge regionale 11/1998, consistenti nella pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente atto e nella trasmissione del medesimo, entro 30 (trenta) giorni, unitamente agli atti della variante, alla struttura regionale competente in materia di urbanistica.
11. **Di demandare** all'ufficio tecnico comunale il riscontro puntuale alle osservazioni pervenute dai privati entro i termini normativi.
12. **Di trasmettere** copia del presente atto al Professionista incaricato della progettazione esecutiva per il recepimento della modifica del tracciato oggetto di esproprio.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
(Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
Firmato digitalmente
(Stefania ROLLANDOZ)

29/07/2026